

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ELEMENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO AI FINI ANTINCENDIO DELLA SEDE DELL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA SITA IN FIRENZE VIA DI CASTELLO 46

Art. 1

Oggetto della fornitura

Il presente Capitolato disciplina l'appalto per l'affidamento della fornitura e posa in opera di elementi necessari all'adeguamento ai fini antincendio della sede dell'Accademia della Crusca, Via di Castello n. 46. Firenze.

Resta comunque a cura e carico dell'Appaltatore lo "sviluppo di dettaglio" di tale progetto da presentare prima dell'inizio dei lavori per l'approvazione da parte di questa Stazione Appaltante e la definizione tecnico-economica d'eventuali proposte modificative del progetto originario richiesta dalla Stazione Appaltante.

Nessun compenso spetterà alla ditta aggiudicataria per la compilazione dei progetti di che trattasi.

Ad integrazione di quanto riportato nelle condizioni contrattuali per gli appalti di opere, si descrivono nel seguito le opere oggetto di appalto.

Le attività consisteranno principalmente nelle seguenti opere:

- al piano interrato, fornitura ed installazione porte cieche tagliafuoco metalliche REI 60 comprensive di smontaggio e accatastamento in sito delle porte esistenti;
- al piano terra, fornitura ed installazione porte tagliafuoco in legno con modanatura come esistente REI 30/REI 60, come da specifiche della tavola allegata comprensive di smontaggio e accatastamento delle porte esistenti al piano interrato della Villa;
- al piano ammezzato, fornitura ed installazione porte cieche tagliafuoco metalliche REI 60 comprensive di smontaggio e accatastamento delle porte esistenti al piano interrato della Villa;
- al piano primo, fornitura ed installazione porta tagliafuoco in legno con finitura liscia REI 60, come da specifiche della tavola allegata comprensivo di smontaggio e accatastamento della porta esistente al piano interrato della Villa;
- al piano secondo, fornitura ed installazione porte tagliafuoco in legno con finitura liscia REI 30 con kit tenuta fumi Sa, come da specifiche della tavola allegata comprensivo di smontaggio e accatastamento delle porte esistente al piano interrato della Villa;

- fornitura ed installazione di una centrale di rivelazione antincendio a 2 zone di rivelazione, n. 18 rivelatori ottici di fumo wireless completi di base;
- fornitura ed installazione di elettromagneti completi di staffa da installare sulle porte, cavo antincendio di collegamento;
- fornitura ed installazione di apparecchi di illuminazione per le vie di esodo, con tipologie come dettagliate nel progetto allegato, comprensive di cassette di derivazione, cavi unipolari, canaline in plastica e cavo minerale;
- fornitura ed installazione di controsoffitto in cartongesso al secondo piano di classe GM2;
- rimozione e smaltimento di pavimento in linoleum al secondo piano;
- verniciatura con vernice ignifuga classe GM2 per pavimentazione in legno al secondo piano.

Sono inoltre ricomprese nell'appalto tutte quelle opere e forniture che, anche se non specificatamente indicate nella descrizione delle opere e/o negli elaborati grafici, sono tuttavia necessarie per consegnare le opere complete e rifinite in ogni particolare ed atte alla loro destinazione d'uso. Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che la descrizione lavori indica le categorie di opere e ne individua le caratteristiche principali; tutte le opere, comunque, dovranno essere rese complete e finite in ogni loro parte ed atte allo scopo cui sono destinate, anche se la loro descrizione o quella dei relativi oneri di esecuzione risultassero carenti. Si richiama in proposito quanto indicato nelle norme contrattuali per gli Appalti di opere.

Nello svolgimento delle attività oggetto della fornitura e posa d'opera, l'Appaltatore, anche se non espressamente indicato nel presente documento, dovrà attenersi a quanto definito dalla normativa vigente.

Il luogo di svolgimento della fornitura e posa d'opera è la sede dell'Accademia della Crusca di Via di Castello n.46 in Firenze.

Art. 2

Durata del contratto

Il presente contratto avrà durata di 120 giorni.

L'avvio della fornitura e posa d'opera potrà avvenire anche in pendenza della stipulazione del contratto, mediante verbale di avvio di esecuzione anticipata della stessa, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.

Art. 3

Corrispettivo per la fornitura e posa in opera

La fornitura e posa d'opera di cui all'art. 1 del presente CSA viene affidato per l'importo di aggiudicazione, risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sull'importo posto a base di gara di € 162.378,97 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.400,83 ed iva al 10%.

Art. 4

Obblighi e responsabilità dell'impresa aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture e ai lavori d'installazione di cui al presente capitolato. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione dell'opera derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

Art. 5

Garanzie ed assicurazioni

1. Garanzia definitiva ex art. 53 D.Lgs. 36/2023

Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la ditta appaltatrice deve costituire, sotto forma di cauzione o di fideiussione, garanzia definitiva, nelle forme previste dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, nella percentuale del 5% dell'importo contrattuale.

La garanzia, costituita in forma di fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della prescritta escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di escussione, anche parziale, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della cauzione entro 5 gg. dalla richiesta della Stazione Appaltante (come stabilito dall'art. 53, co. 4: *"In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere*

su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale").

2. Assicurazioni

L'affidatario si assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati all'Accademia della Crusca ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale. Le eventuali spese sostenute a tale titolo dall'Accademia della Crusca saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dallo stesso appaltatore.

L'affidatario è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti della fornitura e posa d'opera o a terzi nel corso dello svolgimento delle attività afferenti alla fornitura e posa d'opera ed è responsabile, inoltre, dei danni agli impianti, agli arredi, altre attrezzature ed alle strutture nonché per i rischi della fornitura e posa d'opera, compreso furto, incendio, scoppio.

L'affidatario dovrà pertanto procedere alla stipula, con una primaria compagnia assicurativa, prima dell'inizio della fornitura e posa d'opera, pena la decadenza dall'appalto e l'incameramento della garanzia provvisoria, di apposita polizza assicurativa a beneficio dell'Accademia e dei terzi e per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della ditta per lo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto.

Detta polizza, nella quale dovrà risultare che l'Accademia è considerata "terza a tutti gli effetti" dovrà prevedere, tra l'altro, espressamente la copertura dei rischi per eventuali danni, anche a cose di proprietà comunale o a terzi, cagionati nel corso dello svolgimento della fornitura e posa d'opera.

La Ditta sarà tenuta a stipulare, prima dell'inizio della fornitura e posa d'opera, una polizza assicurativa cumulativa globale contro gli infortuni sia per gli utenti dei servizi che per il personale operante, o un'apposita appendice di estensione di polizza già in essere riferita ai rischi infortuni correlati allo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato.

Alle cifre assicurate non dovrà essere applicata alcuna franchigia.

L'Accademia è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale della ditta durante l'esecuzione della fornitura e posa d'opera, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto.

L'esistenza di tali polizze non libera l'affidatario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

Le polizze suddette debitamente quietanzate dovranno essere presentate entro il terzo giorno antecedente l'inizio della fornitura e posa d'opera. Le quietanze relative alle annualità successive

dovranno essere prodotte all'Accademia alle relative scadenze. La mancata presentazione delle polizze comporta la revoca dell'aggiudicazione.

Resta ferma l'intera ed esclusiva responsabilità della Ditta anche per eventuali danni eccedenti i massimali di cui sopra causati all'Accademia della Crusca e/o a terzi, come sopra definiti, sia per i danni a persone che per danni a cose.

3. Garanzia ed assistenza post-vendita

I beni forniti dovranno essere garantiti per almeno 2 anni dalla data di consegna-montaggio e in tale garanzia dovrà rientrare anche la manodopera occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi.

Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costruttivi.

Art. 6

Modalità e spese di consegna

Le spese di imballo, trasporto e montaggio, comprensive di tutti gli accessori necessari anche se non espressamente previsti nel capitolato, si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti in sede di gara, tenendo presente che la fornitura deve essere consegnata presso i luoghi indicati dall'Accademia e più precisamente: Via di Castello n. 46 - Firenze.

Le consegne verranno effettuate in osservanza dell'orario indicato nei relativi ordini.

La merce in arrivo accompagnata da documento che non riporti tutti gli estremi richiesti nell'ordine sarà respinta al mittente.

La ditta fornitrice deve garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti. Gli imballi che a giudizio del personale dell'Amministrazione appaltante presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

Art. 7

Modalità di esecuzione della fornitura e posa in opera

Il contratto è stipulato mediante atto pubblico, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ricorrere alla consegna anticipata sotto le riserve di legge.

Art. 8

Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione si riserva di introdurre delle variazioni al contratto nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 9

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.

1. I beni e servizi acquisiti ai sensi del presente capitolato sono soggetti a verifica o ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell'acquisizione, sono eseguite non oltre un mese dall'esecuzione della fornitura e posa d'opera, salvi i casi di particolare complessità.

2. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.

3. I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica della corretta esecuzione della fornitura.

4. In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento dell'accertamento medesimo.

5. Ai sensi dell'art. 11, c. 6, del D.Lgs. 36/2023, i pagamenti saranno effettuati applicando sull'importo netto progressivo della prestazione una trattenuta dello 0,5%. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale previa verifica della corretta esecuzione dell'appalto e acquisizione del DURC.

4. La fattura elettronica dovrà essere compilata secondo le leggi vigenti, essere intestata e inviata a: Accademia della Crusca.

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare le seguenti indicazioni:

–Il codice univoco ufficio;

–Data di scadenza della fattura;

-CUP

-Estremi del contratto

–CIG

–Il numero del conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;

Verranno respinte le fatture nel caso di mancata indicazione di uno qualsiasi dei predetti dati.

Le fatture non potranno essere emesse prima dell'effettiva consegna dei prodotti ed esecuzione della fornitura e posa d'opera.

Art. 10

Consegna prodotti e clausole penali

1. La consegna degli articoli dovrà avvenire entro e non oltre 120 giorni dalla stipula.
2. La ditta fornitrice, nell'esecuzione delle consegne dovrà evitare ogni disservizio all'Accademia della Crusca. A tal fine la data e, possibilmente, l'ora indicativa dovranno essere concordate direttamente con l'Accademia stessa.
3. L'inadempimento alle prestazioni contrattuali potrà essere sanzionato con l'applicazione di penali fino ad un valore pari al 10% del valore del contratto.
4. È prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, previa contestazione formale.
5. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile del progetto.

Art. 11

Procedura applicazione penali

1. Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore

L'Accademia individua e verifica eventuali inadempimenti da parte della ditta aggiudicataria rispetto agli obblighi contrattualmente assunti.

2. Contestazione al Fornitore

La contestazione dell'inadempimento all'aggiudicatario avviene in forma scritta e riporta i riferimenti contrattuali con la descrizione dell'inadempimento. La contestazione contiene anche il calcolo economico della penale.

3. Controdeduzioni del Fornitore

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

4. Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e quantificazione

5. Qualora le controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza contestata, l'Accademia stessa dovrà comunicare per iscritto all'aggiudicatario la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nel presente capitolato, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l'Accademia dovrà provvedere a comunicare per iscritto all'aggiudicatario medesimo la non applicazione delle penali.

7. Il recupero delle penalità verrà effettuato sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrato.

8. L'applicazione delle penali potrà avvenire anche con compensazione del credito: l'Amministrazione procede a compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

9. L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Art. 12

Recesso unilaterale dal contratto

1. L'Accademia si riserva il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni ritenute correttamente e pienamente eseguite dall'Accademia stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Art. 13

Risoluzione del contratto

1. Ove accerti che i comportamenti dell'esecutore del contratto diano luogo ad un grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione del contratto, l'Accademia formulerà, via PEC la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove l'Accademia non ritenga di accogliere le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia fornito riscontro, l'Accademia disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui al presente capitolato, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

2. Ove nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Accademia accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali, questa fisserà un congruo termine entro il quale l'esecutore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

3. Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'esecutore ritardi l'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente definiti, l'Accademia procederà ad intimare, con comunicazione via PEC, di ottemperare l'adempimento in un congruo termine, decorso inutilmente il quale, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l'inadempimento permanga, l'Accademia dichiarerà la risoluzione del contratto *ope legis* applicando le penali di cui al presente capitolato, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. In caso di fallimento dell'appaltatore, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o azione in favore dell'Amministrazione.

Art. 14

Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Accademia potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Accademia, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro

subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 15

Divieto di cessione del contratto

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 22 del presente capitolato.

2. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

Art. 16

Revisione dei prezzi

1. Le forniture di beni ad esecuzione immediata o che si esauriscano entro un anno dall'affidamento non danno diritto ad alcuna revisione del prezzo, mentre per i contratti di durata superiore all'anno, a condizione che si configurino come contratti ad esecuzione periodica e continuativa, troverà applicazione la disciplina prevista per la revisione del prezzo di cui all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche.

2. Ai fini della determinazione delle variazioni dei costi e dei prezzi si utilizzano i parametri di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 60.

Art. 17

Codice di comportamento

1. La Ditta, con la sottoscrizione del presente capitolato attesta aver preso visione del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad osservarlo ed a farlo osservare dai propri dipendenti e/o collaboratori, pena la risoluzione del contratto.

2. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Accademia, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto alla Ditta assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto senza che alla Ditta spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo.

Art. 18

Stipulazione del contratto

1. La stipulazione del contratto avviene mediante atto pubblico.
2. La ditta contraente dovrà corrispondere l'imposta di bollo in conformità a quanto stabilito dall'art. 18, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e dalla relativa tabella contenuta nell'allegato I.4.

Art. 19

Responsabile del progetto

1. Il responsabile unico del progetto è la D.ssa Delia Ragionieri

Art. 20

Tutela dei dati personali

1. Il titolare del trattamento è l'Accademia della Crusca.
2. Il responsabile del trattamento è la D.ssa Delia Ragionieri.
3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal Regolamento Europeo UE n. 679/2016 i dati forniti dagli operatori economici verranno trattati, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura di che trattasi. Si precisa che:
 - i dati forniti all'Accademia verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;
 - il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.

Art. 21

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/10 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
2. La ditta dovrà prevedere, altresì, all'utilizzo di un conto corrente bancario o postale dedicato alla fornitura in parola, sul quale dovranno transitare i movimenti finanziari effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale.
3. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/10 per la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto.

Art. 22

Norma di rinvio

1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 23***Foro competente***

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Firenze.